



Città di Gallipoli

SETTORE 3: Sviluppo del Territorio,
Lavori Pubblici e Ambiente

Ufficio Paesaggio, Autorizzazioni Ambientali e Parco

Invio tramite pec

Gallipoli, data e Prot. vedasi a lato

Provincia di Lecce

Servizio Tutela Ambientale e transizione ecologica.

PEC: ambiente@cert.provincia.le.it

Oggetto: d.lgs n.152/2006, L.R. n.26/2022. - Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, ai sensi dell'art. 27-bis, inerente il "Progetto integrato di recupero ambientale, messa in sicurezza e riqualificazione funzionale di un'area di cava parzialmente dismessa e non più suscettibile di ulteriore sfruttamento estrattivo, mediante rinaturalizzazione con specie arboree autoctone e realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra denominato "gallipoli 01", di potenza nominale pari a 20mwp, integrato con sistema di accumulo da 120 mwh, con relative opere di connessione, da realizzarsi nel comune di Gallipoli".
proponente: TOM ENERGY srl (C.F./P.IVA 05293400759) – RISCOntRO

A riscontro della comunicazione ex art.27 bis del d.lgs n.152/2006 inoltrata dal Vs. Servizio a mezzo PEC in data 22/07/2025, acquisita al Prot. n. 44008/2026 del 22/07/2026, ed inerente la proposta progettuale evidenziata in oggetto, esaminata la documentazione pubblicata, per quanto di competenza si precisa quanto segue.

Premesso che

- Il D.Lgs. 190/2024 ha abrogato l'art. 20 del D.Lgs. 199/2021 e con il nuovo art. 11-bis inserito dal D.Lgs. 175/2025 supera definitivamente il D.M. Aree idonee del 2024;
- ai sensi dell'**art. 11-bis, comma 2 del D.Lgs. n. 190/2024**, come modificato dal D.Lgs. n. 175/2025: *«L'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, è consentita esclusivamente nelle aree di cui al comma 1, lettere a), limitatamente agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non comportino incremento dell'area occupata, c), d), e), f), l), numeri 1) e 2)»;*
- ai sensi dell'**art. 11-bis, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 190/2024**: *«le cave e le miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento»;*
- ai sensi dell'art. 11-bis, comma 1, lettera l), numero 1) del D.Lgs. n. 190/2024: *«le aree interne agli stabilimenti e agli impianti industriali, non destinati alla produzione agricola o zootecnica né alla produzione di energia da fonte rinnovabile, di cui all'articolo 268, comma 1, lettere h) e l), del decreto legislativo n. 152 del 2006 nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 350 metri dal medesimo impianto o stabilimento»;*
- ai sensi dell'art. 65 comma 1 ter del DL n.1/2012 convertito dalla Legge n.27/2012 *“Il comma 1 non si applica altresì agli impianti solari fotovoltaici da realizzare su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento per le quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti, autorizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e in ogni caso l'accesso agli incentivi per tali impianti non necessita di ulteriori attestazioni e dichiarazioni.”*
- ai sensi dell'art. 37 comma 2 della l.r. n. 51/2021 *“Non sono preclusi, ancorché ricadenti in aree non idonee alla localizzazione di nuovi impianti ai sensi del r.r. 24/2010, gli interventi nelle aree interessate da cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, purché siano oggetto di un preliminare intervento di recupero e di ripristino ambientale, nel rispetto della normativa regionale, con oneri a carico del soggetto proponente”;*
- i sensi dell'art. 16 della l.r. n.22/2019:

Pec: retiinfrastrutturali.comunegallipoli@pec.rupar.puglia.it

P.I.: 01129720759 C.F.: 82000090751

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.

PROVINCIA DI LECCE - Prot. N.44702 del 24-08-2026 - Arrivo

Città di Gallipoli - Cod. Amm. c_d883 - Prot. n. 0052217 del 19/08/2026 09:45 - PARTENZA



Città di Gallipoli

SETTORE 3: Sviluppo del Territorio, Lavori Pubblici e Ambiente

Ufficio Paesaggio, Autorizzazioni Ambientali e Parco

- *"il recupero ambientale delle aree soggette ad attività estrattiva e/o ricerca in forza di autorizzazione di cui agli articoli 9, 22 e 35, è obbligatorio ed è a carico dell'esercente";*
- *"Il progetto di recupero ambientale può prevedere un assetto finale dei luoghi che determini un uso del suolo e una destinazione urbanistica diversi da quelli precedenti all'inizio dell'attività estrattiva, purché tale previsione sia coerente con gli strumenti urbanistici".*

- Ai sensi dell'art. 32 della l.r. n.22/2019: *"Fermo restando le sanzioni di cui all'articolo 33, chiunque eserciti attività estrattiva abusiva e/o in difformità è obbligato a effettuare, a sue spese, la messa in sicurezza e il ripristino dello stato dei luoghi previa presentazione di apposito progetto al comune competente per territorio, che provvede alla sua approvazione e al relativo collaudo secondo le procedure di cui all'articolo 19."*
- ai sensi dell'art.104 del DPR n.128/1959 e dell'art.36 della l.r. n.22/2019 *"è vietato effettuare scavi minerari finalizzati alla ricerca o estrazione del giacimento, a distanza inferiore a: (omissis) b) 20 metri da strade di uso pubblico carrozzabile, autostrade, tranvie, corsi d'acqua senza opere di difesa, sostegni o cavi interrati di elettrodotti, linee telefoniche o telegrafiche, sostegni di teleferiche che non siano ad esclusivo uso dell'attività estrattiva".*
- Ai sensi dell'art. 27 della l.r. n.22/2019 *"1 Ai fini di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), la Regione, di concerto con i comuni, provvede al censimento delle aree di cava dismesse e ne accerta lo stato in relazione alla estensione, altezza dei fronti, pericolosità idrogeologica, distanza aree urbanizzate, grado di naturalizzazione, distanza da aree boscate, contesto territoriale, presenza di rifiuti e regime di proprietà.....*
2. Il censimento di cui al comma 1 è parte integrante del PRAE e definisce strategie e indirizzi per il recupero delle cave dismesse fissando le norme tecniche per il recupero e le priorità in base ai seguenti criteri:
a) riduzione dei rischi per la sicurezza e salute della popolazione;
b) riduzione della pericolosità idrogeologica;
c) caratteristiche e dimensioni del sito;
d) grado di naturalizzazione e ruolo ecologico del sito;
e) localizzazione e stato giuridico del sito;
f) caratteristiche e qualità dell'ambito paesaggistico;
g) densità di cave dismesse sul territorio comunale;
h) interferenza con aree residenziali;
i) grado di infrastrutturazione dell'area.
Il censimento di cui al comma 1 individua le cave dismesse suscettibili di riattivazione di cui all'articolo 13.....
4. La Regione concede finanziamenti al fine di favorire gli interventi di recupero ambientale delle aree di cui al presente articolo, con priorità per quelli all'interno delle aree protette, sulla base di proposte progettuali presentate dai comuni, dai privati singoli o associati che abbiano la disponibilità giuridica del bene, verificata la compatibilità con il PRAE.
5. Nelle aree di cui al presente articolo, il comune competente, di concerto con la Regione, qualora siano rilevati pericoli per la pubblica sicurezza e/o situazioni di emergenza igienico-sanitaria, intima al proprietario dei terreni o agli aventi diritto di eseguire, entro il termine coerente con le caratteristiche e complessità degli interventi previsti, le opere strettamente necessarie alla messa in sicurezza e bonifica dei luoghi. Nel caso di mancato adempimento, il comune effettua i suddetti interventi con addebito delle spese ai proprietari o agli aventi diritto sul fondo. "
- ai sensi dell'art.4 delle NTA del PRAE approvato con DGR. N.445/2010 *"I piani particolareggiati hanno funzione di riordino dell'attività estrattiva finalizzata al recupero del territorio sotto il profilo paesaggistico ed ambientale. I P.P., pertanto, in particolare:*
- individuano le aree da destinare all'attività estrattiva;
- assicurano il risanamento e il recupero delle aree già interessate da attività estrattiva, individuano le destinazioni finali o di recupero ammesse per ogni singolo giacimento. Le destinazioni devono essere determinate sulla base della tipologia di cava, dei materiali estraibili e del contesto territoriale ed ambientale in cui le cave sono ubicate;
- individuano le perimetrazioni dei ravaneti favorendo il riutilizzo del materiale;"



Città di Gallipoli

SETTORE 3: Sviluppo del Territorio, Lavori Pubblici e Ambiente

Ufficio Paesaggio, Autorizzazioni Ambientali e Parco

Tenuto conto che:

- la proposta progettuale ricade nell'area a "Vocazione estrattiva per la pietra ornamentale", nel bacino estrattivo individuato come "Giacimento del Carparo di Gallipoli" e sottoposto a Piano Particolareggiato ai sensi dell'art.4 delle relative NTA. L'area costituisce l'unico sito di reperimento del "carparo" sul territorio regionale, che oltre la definizione di materiale di pregio ai sensi della lettera "b" dell'art.3 della l.r. n.22/2019, costituisce il materiale storico della cultura materiale e architettonica dell'intorno territoriale.
- con deliberazione di Giunta Comunale n.264 del 26/06/2024 "*Piano Particolareggiato del 'Giacimento del carparo di Gallipoli'. Avvio della procedura di VAS ai sensi dell'art.9 comma 2 della L.R.44/2012 e ss.mm.ii. Presa d'atto e formalizzazione della proposta di piano.*" si è preso atto ai sensi del comma 2 dell'art.9 della L.R. 44/2012, del Documento Programmatico Preliminare del Piano Particolareggiato del "Giacimento del carparo di Gallipoli" ai fini dell'avvio della procedura di VAS ed è stato inoltrato all'autorità procedente, Servizio Attività Estrattive della Regione, il DPP e la documentazione necessaria per l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS nonché degli atti necessari per la formalizzazione della proposta;
- a seguito delle deliberazioni di Giunta Regionale n. 1671 del 27.11.2023 e n.1144 del 04.08.2025 il Comune di Gallipoli ha confermato con nota Prot. n. 0019408 del 22.03.2024 la volontà di esser delegato per l'iter finalizzato alla redazione della proposta di Piano Particolareggiato e con determinazione dirigenziale della Sezione attività estrattive n. 090/DIR/2025/00259 del 01.10.2025 "Impegno di spesa a favore dei Comuni delegati alla redazione dei Piani Particolareggiati del Piano Regionale delle Attività Estrattive" son state impegnate le somme per il Comune di Gallipoli;
- Nell'ambito del suddetto Piano Particolareggiato confluirà altresì la ricognizione dello stato delle cave dismesse come definite dalla l.r. n.22/2019, per ciò che attiene alle disposizioni di cui all'art.27 della medesima legge regionale e anche le aree "non suscettibili di ulteriore sfruttamento".
- nonostante la necessità di rendere compatibile qualunque proposta con il quadro di pianificazione delineato ai punti precedenti, il progetto occupa buona parte dello stesso comprensorio estrattivo, per un'estensione tale da condizionare pesantemente le scelte strategiche e di sviluppo di questa Amministrazione. Gli obiettivi assegnati al Piano Particolareggiato richiamati all' art.4 delle NTA del PRAE, sono tra gli altri quelli di "*riordino dell'attività estrattiva finalizzata al recupero del territorio sotto il profilo paesaggistico ed ambientale*", alla individuazione delle "*aree da destinare all'attività estrattiva*", delle "*destinazioni finali o di recupero ammesse per ogni singolo giacimento sulla base della tipologia di cava, dei materiali estraibili e del contesto territoriale ed ambientale in cui le cave sono ubicate*".

Ai fini dell'istruttoria in oggetto **si evidenzia** quanto segue.

- La proposta progettuale riporta una denominazione errata poiché non interessa "una cava dismessa", che ai sensi dell'art.3 comma1 lett. "e)" della l.r.22/2019 dovrebbe rispondere alla seguente definizione:
"cava dismessa: sito di cava, inserito nel censimento di cui all'articolo 27, in cui l'attività estrattiva sia cessata senza che siano state effettuate opere di recupero ambientale e/o messa in sicurezza o per il quale non sussista un progetto di risistemazione ambientale derivante da autorizzazione con garanzia finanziaria in vigore."
Solo l'inserimento della cava in tale censimento, che sarà redatto nel corso della stesura del Piano Particolareggiato "Giacimento del Carparo di Gallipoli", potrà identificarla come cava dismessa.
- Nel progetto si afferma che l'area è "non suscettibile di ulteriore sfruttamento". **Tale affermazione non è supportata da alcuno studio o altro elemento che quantifichi effettivamente se nel sito rimangono eventuali banchi residui.**
- L'attività estrattiva costituisce attività di preminente interesse pubblico** perché la legge mineraria (R.D. 29 luglio 1927 n. 1443 e successive modifiche) stabilisce la prevalenza dello sviluppo dell'attività mineraria rispetto anche alla proprietà privata, in virtù della sua natura di interesse pubblico specifico.
- Con riferimento al perimetro delle aree inserite nel progetto si evidenzia che la proposta presentata contiene delle aree interessate da provvedimenti emanati dal Comune nell'ambito delle attività di Polizia giudiziaria e per i quali sussiste pertanto l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi comprensivo del recupero ambientale



Città di Gallipoli

SETTORE 3: Sviluppo del Territorio,
Lavori Pubblici e Ambiente

Ufficio Paesaggio, Autorizzazioni Ambientali e Parco

ai sensi dell'art.32 della l.r. n.22/2019 da parte della ditta GRJM s.r.l. : Ordinanza n. 134 del 02/04/2026 per oggetto "Bacino estrattivo del "Carparo di Gallipoli" sito in località "Mater Gratiae" del Comune di Gallipoli (LE) al foglio 12- Subentro della ditta GRJM s.r.l. in sostituzione alla ditta LU.PA. Cave s.n.c. per le obbligazioni relative all'ordinanza n. 539 del 06/11/2024 Area 03 (Foglio 12 p.lle nn. 69p – 9p). **Dell'esistenza di tale Ordinanza non si dà evidenza alcuna negli elaborati di progetto.**

Accertato altresì che:

1. All'interno del contratto preliminare di vendita, (Elaborato: Esproprio+Disponibilità_03), non si fa menzione dell'ordinanza n. 134 del 02/04/2026 e dei relativi obblighi alla società GRJM s.r.l.
2. Lo stesso contratto sembrerebbe avere ad oggetto una superficie complessiva di 29,5 ha a differenza dei 34ha 54 are e 55 ca previsti da progetto.
3. Il progetto non evidenzia le interferenze in materia di sicurezza e Polizia mineraria con il bacino estrattivo esistente con particolare attenzione all'Art. 36 "Distanze di sicurezza dalle infrastrutture" della L.R. 22/2019;
4. Nell'elaborato ELAB 3.4 RILIEVO DELLO STATO DI FATTO Rilievo fotografico - area cava, non vi sono riportati/localizzati i punti di vista delle varie fotografie;
5. Non sono presenti le verifiche di stabilità dei fronti di cava presenti nell'area progettuale;
6. Per quanto concerne gli obblighi di recupero preliminare di cui all'art. 37 della L.R. n. 51/2021 e all'art. 16 della L.R. n. 22/2019, si rileva che gli interventi di ripristino e recupero ambientale previsti risultano descritti in modo generico e non adeguatamente dettagliato, soprattutto in considerazione della complessa morfologia del sito.

Il previsto intervento di "livellamento" di ampie aree del comparto, comprensivo di scavi e colmamenti (riporti), non risulta inoltre configurabile come intervento di ripristino e/o recupero in quanto ai sensi dell'art. 16 della L.R. 22/2019 " *il colmamento, anche parziale, delle depressioni di cava, a condizione che tale opera:*

- a) sia prescritta per ragioni di sicurezza e stabilità dei luoghi dalle autorità competenti;
- b) sia prescritta e autorizzata dagli enti e autorità preposti alla valutazione ambientale e paesaggistica dei progetti di cava;
- c) per caratteristiche tecniche, economiche e di durata non si configuri come attività di smaltimento ai sensi della direttiva 2008/98/CE."

Lo stesso intervento di livellamento è rappresentato a scala inadeguata e carente delle indicazioni sufficienti in merito ai fronti di cava esistenti, alla viabilità esistente e di cantiere, ai quantitativi dei materiali da movimentare e alle relative modalità operative.

L'esito finale dell'intervento, configurabile come piani di notevole estensione a quota uniforme, comporterebbe infatti rilevanti movimentazioni di materiale e l'abbattimento di setti e volumi calcarenitici (soggetti all'obbligo di acquisire apposito titolo minerario), che rendono necessaria la definizione puntuale delle operazioni da compiere al fine di individuare il corretto iter abilitativo.

Tale definizione puntuale, anche alla luce della complessità morfologica e naturalistica del sito, richiede una individuazione delle porzioni realmente soggette a degrado come definito in normativa (non attribuibile alle aree interessate da nuclei di vegetazione), e la contestualizzazione delle soluzioni progettuali allo stato reale dei luoghi, che deve essere basata su un rilievo analitico e specifiche soluzioni progettuali.

Gli elementi presenti negli elaborati progettuali non sono sufficienti a consentire le valutazioni necessarie da parte di questo Ufficio.

Tutto ciò premesso e considerato si ritiene la proposta progettuale non congruente con il contesto territoriale e normativo e carente delle analisi e degli studi necessari a giustificare la proposta, in quanto:



Città di Gallipoli

SETTORE 3: Sviluppo del Territorio, Lavori Pubblici e Ambiente

Ufficio Paesaggio, Autorizzazioni Ambientali e Parco

1. Le aree individuate come cave dismesse, non lo sono ai sensi dell'art.3 comma1 lett. "e)" della l.r.22/2019;
2. nonostante l'intervento proposto si configuri come "intervento di ripristino ambientale" non vi è alcun elemento negli elaborati atto ad illustrare esaurientemente quali siano gli interventi di "rispristino", tenendo soprattutto conto che qualunque intervento di installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili richiede, ai sensi dell'art.37 della l.r. 51/2021 e dell'art.16 della l.r. n.22/2019, un preliminare intervento di recupero e di ripristino ambientale, nel rispetto della normativa regionale, con oneri a carico del soggetto proponente. Un intervento di ripristino ambientale richiede una progettazione specifica e non può limitarsi ad un semplice livellamento.
3. non vi sono elementi/studi che dimostrino che le aree interessate dal progetto non sono suscettibili di ulteriore sfruttamento e che quindi giustifichino un diverso utilizzo di aree vocate all'attività estrattiva;
4. il progetto tiene conto delle interferenze in materia di sicurezza e Polizia mineraria con il bacino estrattivo esistente con particolare attenzione all'Art. 36 *"Distanze di sicurezza dalle infrastrutture"* della L.R. 22/2019.

In aggiunta a ciò si deve rilevare che la proposta interessa buona parte del comprensorio estrattivo, per un'estensione tale da condizionare pesantemente le scelte strategiche e di sviluppo di questa Amministrazione in materia di attività estrattive. E' infatti compito del Piano Particolareggiato, per come stabilito dalle NTA del PRAE, di effettuare il *"riordino dell'attività estrattiva finalizzata al recupero del territorio sotto il profilo paesaggistico ed ambientale"*, alla individuazione delle *"aree da destinare all'attività estrattiva"*, delle *"destinazioni finali o di recupero ammesse per ogni singolo giacimento sulla base della tipologia di cava, dei materiali estraibili e del contesto territoriale ed ambientale in cui le cave sono ubicate"*.

Alla luce di quanto sopra esposto, si esprime parere non favorevole alla proposta progettuale in esame.

Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

La RUP

Ing. Valentina NICOLARDI

La Dirigente del Settore 3

Ing. Luisella GUERRIERI